Deliberazione n. 55/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Nicola CARLONE	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario

nella camera di consiglio del 14 aprile 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) n. 28 del 17 febbraio 2026, avente ad oggetto "*Approvazione statuto Liguria Digitale e schema di patti parasociali e acquisizione di quota capitale della Società Liguria Digitale S.p.A.*", trasmesso con nota prot. n. 143 del 17 febbraio 2026, dello stesso Direttore di ARLIR acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1066-17/02/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza n. 73 del 30 marzo 2026, con la quale si dispone che, a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino alla copertura del posto di funzione da parte del nuovo titolare, il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino permane, *ad interim*, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria in qualità di Presidente della Sezione medesima;

Vista l'ordinanza n. 11/2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO

Con nota prot. n. 143 del 17 febbraio 2026, il Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (d'ora innanzi anche ARLIR o Agenzia) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in sigla TUSP), il proprio decreto n. 28 del 17 febbraio 2026, avente ad oggetto "*Approvazione statuto Liguria Digitale e schema di patti parasociali e acquisizione di quota capitale della Società Liguria Digitale S.p.A.*", unitamente allo statuto e allo schema dei patti parasociali della stessa *Liguria Digitale S.p.A.*

Il provvedimento in esame dispone l'acquisizione da parte del suddetto Ente di "*una quota del capitale sociale di Liguria Digitale S.p.A. del valore nominale di euro 51,65 corrispondente al prezzo di euro 381,19*".

Il decreto, dopo aver premesso che Liguria Digitale S.p.A. opera secondo il modello dell'*in house providing* al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, nei confronti e nell'interesse dei quali è vincolata a realizzare oltre l'80 per cento del proprio fatturato, specifica poi che le finalità e le attività della medesima società, come dettagliate nell'articolo 4 del relativo statuto, risultano in parte sovrapponibili alle *mission* istituzionali di ARLIR. Tra i servizi forniti da Liguria Digitale S.p.A. di cui l'Agenzia acquirente ha interesse ad avvalersi, anche considerate le proprie ridotte dimensioni e l'insussistenza al proprio interno sia di un settore informatico sia di un ufficio contratti e approvvigionamenti, vengono menzionati, in particolare, quelli di consulenza tecnica per l'implementazione delle piattaforme digitali istituzionali previste dalla legge e di digitalizzazione dei procedimenti interni, nonché quello di

centrale di committenza erogato in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) per la gestione dei contratti di appalto. La possibilità di procedere a successivi affidamenti di tali attività a Liguria Digitale S.p.A. secondo il modello *in house* viene rappresentata come corrispondente alla razionale esigenza di assicurare, sia una maggiore speditezza organizzativa grazie all'utilizzo di uno strumento snello che agisce secondo le regole privatistiche, sia la convenienza economica derivante dall'assenza del perseguimento di utile da parte della società, la quale erogherebbe i servizi agli enti soci limitando la rendicontazione ai costi della produzione.

Nelle premesse motivazionali, inoltre, il provvedimento dichiara l'avvenuta effettuazione di un'analisi dei bilanci di Liguria Digitale S.p.A. i quali, evidenziando in particolare il conseguimento nell'esercizio 2024 di risultati positivi in termini sia assoluti che relativi rispetto all'anno precedente, mostrerebbero la capacità della società di garantire l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario in via autonoma, cioè attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. L'esame compiuto sui documenti contabili programmatici e sul *business plan* della società consentirebbe poi di escludere qualsiasi allarme economico-finanziario per il futuro e di valutare come sostenibile nel tempo l'investimento in questione.

Quest'ultimo peraltro viene limitato all'acquisto di una sola azione societaria che, di per sé, metterebbe l'Agenzia al riparo da qualsiasi rischio di gravosi accantonamenti per perdite societarie. Quanto al valore d'acquisto di tale quota, pari a euro 381,19, viene precisato che esso corrisponde al valore contabile risultante dal bilancio dell'esercizio 2024 come comunicato dalla Regione Liguria con una nota del 6 febbraio 2026.

Con il decreto in esame viene disposta anche l'approvazione dello statuto di Liguria Digitale S.p.A. e dello schema di patti parasociali fra i soci della società, in coerenza con quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 77 dell'8 febbraio 2017.

CONSIDERATO

1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni.

L' articolo 11, comma 1, lett. *a)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha modificato l'articolo 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, comma primo, lett. a, del medesimo TUSP).

In particolare, la disciplina così introdotta prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può comunque procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP).

Consegue da ciò che un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera, potendo l'amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo (d'ora innanzi anche Sez. riun. contr.) nella pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 resa con funzione nomofilattica, hanno osservato come la competenza assegnata alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, il cui fondamento è da trovarsi nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli*

strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

I parametri di riferimento di tale controllo sono enunciati dal legislatore e comportano anzitutto la valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione agli oneri motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP. Nello specifico, dunque, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione sui seguenti profili: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e dei vincoli contenutistici dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

2. <u>Rispetto delle regole di competenza (artt. 7 e 8 TUSP).</u>

L'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), istituita a far data dal primo luglio 2023 dalla legge regionale n. 13 del 29 giugno 2023, rientra nella nozione di "amministrazione pubblica" come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP ("… *le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*") e, pertanto, correttamente, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, del TUSP, ha inviato a questa Sezione regionale di controllo l'atto con cui ha approvato l'acquisizione di una partecipazione (pari ad una sola azione) in Liguria Digitale S.p.A., società detenuta, per la quasi totalità del capitale, dalla Regione Liguria (salvo la presenza di partecipazioni simboliche da parte di altri enti pubblici, non solo locali, aventi sede nella Regione).

Per l'ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 del TUSP prevede che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1*

e 2". Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta approvato con il considerato decreto n. 28 del 17 febbraio 2026 emanato dal Direttore di ARLIR nella sua qualità di organo amministrativo dell'Ente dotato dei poteri di cui all'art. 1 commi 9 e 13, della citata l.r. n. 13 del 2023 e, quindi, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 1, lett. d), del TUSP.

3. Osservanza degli oneri motivazionali (art. 5, commi 1 e 2, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP, prevede che l'atto deliberativo di acquisto da parte di amministrazioni pubbliche di partecipazioni in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento, segnatamente, alla sua necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione, alla scelta della modalità di gestione (diretta o esternalizzata) del servizio affidato, alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, alla compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

In base alla stessa normativa, da siffatto onere di motivazione rafforzata sono tuttavia dispensati, in via di eccezione, i provvedimenti di acquisto di partecipazioni societarie adottati "*in conformità a espresse previsioni legislative*".

Riguardo al caso specifico in esame, si osserva che, poco tempo dopo la sua istituzione, ARLIR è stata ricompresa, dall'articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 che ha aggiunto la lettera i-*sexies*) all'art. 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42, tra i soggetti appartenenti al sistema regionale che compongono il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR).

In base all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, nella società Liguria Digitale S.p.A., derivante dalla trasformazione della natura societaria della Società consortile Liguria Digitale per azioni (v. comma 2 della stessa disposizione), partecipano gli enti che in quest'ultima erano già consorziati ai sensi

dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20, cioè proprio gli enti rientranti nel SIIR di cui all'art. 3, della l.r. n. 42 del 2006.

Ciò posto, si può ritenere che l'acquisto da parte di ARLIR di una partecipazione in Liguria Digitale S.p.A. risponde anche a un'esigenza di allineamento al surriferito quadro legislativo della posizione della stessa Agenzia, la quale viene ad assumere la qualità di socio nella società al pari degli altri enti che compongono il SIIR. In ogni caso, in questa sede non risulta necessario valutare se l'operazione possa rientrare nell'eccezione di cui all'art. 5, comma primo, del TUSP e quindi comportare l'esonero dall'obbligo di analitica motivazione, posto che, come risulterà nei successivi paragrafi, il provvedimento esaminato contiene un'articolata esposizione circa la sussistenza dei presupposti prescritti dal TUSP stesso per l'assunzione di partecipazioni azionarie da parte di pubbliche amministrazioni.

4. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP).

L'operazione osservata si riferisce a Liguria Digitale S.p.A. che, avendo natura di società per azioni, rientra nei modelli societari per cui è consentita la partecipazione di amministrazioni pubbliche in base all'art. 3 TUSP.

In ordine ai profili finalistici dell'operazione, il decreto del Direttore di ARLIR muove dalla considerazione che Liguria Digitale S.p.A. è una società a integrale partecipazione pubblica che, secondo le previsioni statutarie (articolo 4), opera al servizio di Regione Liguria e degli altri enti soci secondo il modello del c.d. *in house providing* in attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi, perseguendo il miglioramento qualitativo delle gestioni pubbliche mediante la messa a disposizione di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici, svolgendo altresì compiti di supporto, assistenza e consulenza, nonché di promozione dell'innovazione digitale sul territorio ligure.

Dopo aver rimarcato le ridotte dimensioni organizzative di ARLIR e, in particolare, l'assenza al proprio interno sia di un settore informatico sia di un ufficio contratti e approvvigionamenti, il provvedimento indica poi le specifiche attività prodotte istituzionalmente da Liguria Digitale S.p.A. di cui l'Agenzia avrebbe interesse ad avvalersi, ovvero, segnatamente, quelle relative a servizi: di consulenza

tecnica per l'implementazione delle piattaforme digitali istituzionali previste dalla legge; di digitalizzazione dei procedimenti interni; di centrale di committenza per la gestione dei contratti di appalto. Tale ultimo servizio, in particolare, verrebbe erogato dalla società nella sua qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR).

L'obiettivo perseguito dal decreto in esame con l'acquisto della partecipazione in Liguria Digitale S.p.A. è fondamentalmente quella di far assumere all'Agenzia la qualità di socio della società e rendere conseguentemente possibile l'acquisizione dei suddetti servizi mediante affidamenti diretti secondo il modello dell'*in house providing*.

Detta finalità, dunque, si rivela conforme all'art. 4, comma 2, lett. d), del TUSP, che ammette l'acquisizione di partecipazioni in società per lo svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

5. La sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

Come precisato dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.), il requisito della sostenibilità finanziaria previsto dall'art. 5, comma 1, TUSP "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il profilo oggettivo, la "*sostenibilità finanziaria*" deve essere puntualmente analizzata dall'amministrazione procedente con riferimento alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Ciò comporta che l'atto di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo riguardo ai fattori più rilevanti, come ad esempio, la natura dei ricavi e la relativa fonte, l'evoluzione dei costi,

gli indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento (Sez. riun. contr., deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Per quanto concerne il profilo soggettivo, la valutazione dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve avvenire con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell'ente. In questo ambito valutativo, le amministrazioni devono considerare anche gli effetti sui propri equilibri finanziari di eventuali perdite della società negli esercizi successivi a quello di acquisizione della partecipazione.

La richiamata pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo ha altresì affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà "*avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*". Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan* (o piano equivalente).

Nel caso di specie, il decreto del Direttore di ARLIR reca l'attestazione dell'avvenuta valutazione circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione nei termini sopra delineati.

Sul versante oggettivo, da atto dello svolgimento di analisi degli indici di bilancio di Liguria Digitale S.p.A., dai quali emergerebbe, in particolare, il conseguimento nell'esercizio 2024 di risultati positivi in termini sia assoluti che relativi rispetto all'anno precedente e, in generale, la capacità consolidata della società di garantire in via autonoma, cioè attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, gli equilibri, rispettivamente, patrimoniale, economico e finanziario della gestione. Siffatti equilibri sarebbero verificati anche sul piano prospettico in base

all'ulteriore esame effettuato sui documenti contabili programmatici e, in particolare, sul *business plan* della società, quest'ultimo considerato solido e affidabile.

Sul piano soggettivo, il provvedimento evidenzia ragionevolmente che la sostenibilità finanziaria dell'operazione è provata dalla estrema esiguità dell'investimento, limitato all'acquisto di una sola azione di Liguria Digitale S.p.A., con valore nominale pari a euro 51,65 e valore contabile di euro 381,19, quest'ultimo rilevato dai competenti uffici regionali sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024. Attendibile, infine, risulta la considerazione per cui la limitata quota di partecipazione assunta consente di escludere che l'equilibrio economico e finanziario dell'Agenzia possa, anche in futuro, essere compromesso da effetti derivanti da (peraltro, come detto, ritenuti improbabili) risultati contabili negativi della società.

6. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

L'atto deliberativo dell'acquisizione di una partecipazione societaria deve dare conto, in motivazione, "*sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili*". Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione procedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità

del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi " (Sez. riun. contr., deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Nello specifico provvedimento esaminato, la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta effettuata, viene essenzialmente motivata in relazione alla futura facoltà, resa possibile grazie all'acquisizione della qualità di socio, di garantirsi i già evidenziati servizi di Liguria Digitale S.p.A. di interesse dell'Agenzia mediante affidamenti *in house* e, quindi, beneficiando del fatto che la società opera per i soci limitandosi alla rendicontazione dei costi di produzione, cioè senza addebitare margini di utili invece perseguibili da altri operatori economici nella diversa ipotesi di gestione esternalizzata. La soluzione così prefigurata si paleserebbe anche razionale sul piano del funzionamento organizzativo, poiché assicurerebbe una gestione di tali servizi maggiormente spedita in quanto affidata a soggetto che agisce secondo le regole di diritto comune.

Prendendo atto di ciò, questa Sezione sottolinea, in linea peraltro con la stessa precisazione inserita nel decreto in esame, che la valutazione della congruità economica dei singoli prefigurati affidamenti *in house*, da parte di ARLIR a Liguria Digitale S.p.A., andrà effettuata in maniera analitica e specifica con riferimento a ciascuna futura operazione, scrutinando l'effettiva ricorrenza dei presupposti e requisiti richiesti dall'articolo 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7. Compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei (art. 5, comma 2, TUSP).

L'esaminato decreto del Direttore di ARLIR, pur non trattando espressamente il tema, riporta comunque gli elementi che consentono di verificare positivamente la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento a quest'ultimo parametro, in particolare, l'acquisizione della partecipazione in esame non prospetta alcun profilo di contrasto, trattandosi del versamento di un corrispettivo funzionale all'acquisto della qualità di socio.

In generale, poi, non emergono criticità di altro tipo, anche considerando che Liguria Digitale S.p.A. presenta tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni europee per poter svolgere servizi a favore delle amministrazioni pubbliche socie secondo il modello di affidamento *in house*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016,

RENDE

con le considerazioni sopra esposte, il parere sostanzialmente favorevole in merito al decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) n. 28 del 17 febbraio 2026, relativo all'acquisizione da parte dell'Agenzia stessa di una partecipazione nella Società Liguria Digitale S.p.A.;

DISPONE

la trasmissione a cura della segreteria della presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente;

ORDINA

all'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il magistrato relatore

Claudio Guerrini

CLAUDIO
GUERRINI
14.04.2026
12:56:25
GMT+02:00

Il presidente

Maria Teresa Polverino

MARIA TERESA
POLVERINO
CORTE DEI
CONTI
14.04.2026
12:00:35
GMT+01:00

Depositato in segreteria

Il funzionario preposto

